

N. 3/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**  
**Sezione IV Civile**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del  
Giudice Unico **dott. Francesco Cavone**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento da crisi da sovraindebitamento *ex lege* 27.1.2012. n. 3 iscritto al n. 3/2020 R.G.  
promosso da Giovanni Iusco, nato a Bari il 15.12.1940 (C.F.: SCIGNN40T15A662F);

\*\*\*\*\*

Il Giudice,

vista la domanda ex artt. 14 ter e seguenti legge n. 3/2012 depositata dal debitore;

ritenuto che non sussistono nel caso di specie le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7,  
comma 2, lett. a) e b) legge n. 3/2012;

ritenuto che ricorre il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti all'art. 14 ter legge n. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata prevista all'art. 14 ter, comma 3, legge n. 3/2012 a firma  
dell'avv. Chiara Ferrulli, designato con provvedimento del Giudice Designato ex art. 15, comma  
9, legge n. 3/2012;

ritenuto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode creditori nell'ultimo  
quinquennio;

visto l'art. 14 quinquies legge n. 3/2012;

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione e nomina quale liquidatore l'avv. Chiara Ferrulli;  
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 4 novies, comma 5,  
legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o  
proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di



liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;  
dispone che, a cura del liquidatore, sia data pubblicità della domanda e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Bari;  
ordina la trascrizione del presente decreto su tutti i beni immobili del debitore a cura del liquidatore;  
ordina il rilascio dei beni oggetto della procedura di liquidazione, con autorizzazione al temporaneo mantenimento del rapporto di locazione;  
fissa in euro 1.500,00 il limite mensile di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n. 3/2012;  
dispone che il liquidatore provveda ai successivi adempimenti previsti agli artt. 14 sexies e seguenti legge n. 3/2012.  
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e al liquidatore nominato.  
Bari, il 30.10.2020.

Il Giudice Designato

Dott. Francesco Cavone

